



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Prot. n. 28 /2021

Santa Maria Capua Vetere, 19 gennaio 2021

A tutto il Personale Amministrativo - sede
per il tramite della Segreteria del Dirigente Amministrativo

e, per conoscenza:

Al Presidente del Tribunale - sede

Al Procuratore Aggiunto dott. Alessandro Milita - sede

Ai Sostituti Procuratori - sede

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere

Al Presidente della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere

Al Cancelliere Raffaele Pepe – sede

Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria - Sede

Oggetto:- Osservanza delle disposizioni organizzative in tema di Portale Deposito Penale di atti successivi all'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p.

La presente nota richiama i provvedimenti organizzativi n. 26/2020 e n. 26-bis/2020 di questo Procuratore.

Nei suddetti atti è stato previsto che, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 24, comma 4, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, il deposito di atti, documenti e istanze, successivi all'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., debbano avvenire esclusivamente tramite Portale Deposito Atti. Ogni altra modalità non è consentita, è vietata e priva di effetto legale.

E' stato anche previsto, con la nota prot. 24379 del 18.12.u.s., che una limitata e circoscritta eccezione può riguardare i casi di momentaneo fermo degli applicativi.

Preme precisare che per "fermo", deve intendersi l'indisponibilità del Portale PST e non la difficoltà di accesso da parte dell'avvocato.

Per poter documentare l'effettivo fermo occorre, pertanto, formulare richiesta "manuale" allegando la stampa della *news* presente sul Portale PST dove si documenta l'effettivo fermo del sistema.

Al di fuori di tali casi peraltro di eccezionale evenienza, non è possibile accedere alla modalità "manuale".

E' stato tuttavia riscontrato che, malgrado il conferimento di tali precise indicazioni e la tassatività della disposizione legislativa, in alcuni casi si procede tuttora con modalità "manuale" trasmettendo gli atti presso l'Ufficio protocollo o presso le segreterie, adducendo senza adeguata documentazione a corredo, l'impossibilità di trasmissione tramite Portale.

Si rappresenta, ancora una volta, che la modalità di trasmissione degli atti, con modalità diversa da quella del Portale, è possibile solo quando all'atto sia legata la prova del rifiuto da parte del sistema PST.

Si chiede pertanto alle segreterie di voler rifiutare l'atto qualora non vi sia idonea documentazione comprovante tale impossibilità, restituendolo al difensore senza apporre alcun timbro di depositato e rappresentandone la non validità ai fini legali.

Dall'altra, s'invitano i Presidenti degli organismi forensi, che leggono per conoscenza, a sensibilizzare, nell'ambito dei consolidati rapporti di collaborazione, i propri iscritti a non utilizzare modalità diverse dal Portale ed a ricorrere tale eccezionale modalità solo quando possano provare che vi sia stato un rifiuto del sistema oggettivo dovuto ad un malfunzionamento del sistema.

Qualora l'atto sia stato impropriamente trasmesso, i Pubblici Ministeri non dovranno darvi corso e svolgere le attività previste, emettendo un motivato provvedimento con cui non si dà corso all'attività richiesta.

Si dispone la pubblicazione della presente nota sul sito *web* di questa Procura della Repubblica per la massima diffusione.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

